



STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Fondazione e principi fondamentali

1. L'“Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale” (A.I.T.R.P.P.), costituitasi il giorno 15 ottobre 1992 a L'Aquila presso lo studio del Dr. Federico Magnante Trecco del Collegio Notarile di L'Aquila (Repertorio n.257, Raccolta n.203), a partire dal giorno 13 dicembre 2012 cambia la propria denominazione in “Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (A.I.Te.R.P.)”.
2. La sede legale è in Messina in via Placida n. 18 presso Studio Paone. L'eventuale cambio di sede nello stesso comune, l'istituzione di sezioni territoriali, uffici, in Italia o all'estero, svolti secondo le norme ed i regolamenti approvati, non costituiscono tema di modifica statutaria. Il Consiglio Nazionale può deliberare il trasferimento della sede che va ratificato dall'Assemblea Nazionale nella prima seduta utile.
3. AITeRP è Associazione Tecnico Scientifica di rilevanza nazionale della professione di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, così definita dal D.M. n. 182 del 29 marzo 2001 e successive disposizioni, in relazione a quanto definito dalla Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 e successive modificazioni e dal D.M. 2 agosto 2017 e s.m.i. e si propone come riferimento per la promozione e crescita scientifica, etica professionale e umana dei tecnici della riabilitazione psichiatrica nell'interesse dei singoli individui e della collettività.
4. L'Associazione si riconosce nei principi e nei valori della Riabilitazione Psichiatrica e della Salute Mentale di Comunità che hanno come obiettivo fondante la tutela e la promozione della salute mentale ovvero il riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza delle persone che soffrono di una patologia psichiatrica e/o di disagio psichico e/o sociale, attraverso il raggiungimento della migliore emancipazione ed autonomia possibili dell'individuo da incoraggiare con i metodi e le tecniche proprie di questa disciplina, riconosciute dal mondo scientifico ed accademico.
5. L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto, nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.
6. A.I.Te.R.P. può aderire ad altre Associazioni od Enti, nazionali od internazionali, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
7. L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, l'Associazione non ha fini di lucro. È un ente non commerciale e non può esercitare attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Tutti gli eventuali proventi sono

destinati all'esclusivo perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione. È fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tutti i proventi, ricavi, rendite ed entrate sono destinati al perseguimento delle finalità associative.

8. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
9. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
10. L'Associazione è tenuta a dare adeguata pubblicità allo statuto, alle delibere relative alle elezioni, alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, ai bilanci, alle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) e alle deliberazioni del collegio dei Garanti, utilizzando i mezzi più idonei a tale scopo (digitali, analogici, pubblicazioni, postali, ecc.).
11. Il legale rappresentante dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, i membri del Collegio dei Garanti, del Collegio dei Revisori dei Conti o chiunque rivesta una carica o un ruolo direttivo all'interno dell'Associazione non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione o in relazione a fatti che pregiudichino il rispetto, l'etica, la deontologia e l'affidabilità dell'Associazione.
12. Per tutte le cariche sociali è esclusa ogni forma di retribuzione. I titolari di cariche elettive Nazionali hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 2 - Finalità Sociali

1. L'Associazione si propone di promuovere i principi individuati al comma 3 dell'Art 1 del presente Statuto, nonché sviluppare gli interessi dei suoi membri considerando i bisogni della società come obiettivo di riferimento ed accrescere la conoscenza e l'approfondimento scientifico della materia professionale, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
2. Per conseguire i predetti scopi l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a. Collaborare con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Università e Ricerca, con le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con la Federazione degli Ordini ed i relativi Ordini Provinciali ed Albi di riferimento alla categoria professionale e di tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie, le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e altri organismi od istituzioni sanitarie pubbliche e/o private. Inoltre, può collaborare con Enti, Istituzioni ed Organismi nazionali, internazionali o sovranazionali che condividano comuni obiettivi con l'Associazione;
 - b. Intervenire e collaborare con le Università pubbliche e/o private e con quelle che istituiscono un Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica al fine di promuovere un costante aggiornamento e miglioramento dei percorsi formativi universitari.
 - c. Affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del Te.R.P. nei processi di prevenzione, valutazione, riabilitazione e di conservazione relativi a deficit funzionali e/o neuro cognitivi e/o psico- sociali, alle disabilità personali e ai contesti socio-ambientali disfunzionali;
 - d. Revisionare, adattare, aggiornare, adottare, produrre ex novo e promuovere linee guida e buone pratiche per l'esercizio professionale;
 - e. Implementare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e dei Te.R.P. in generale anche attraverso la promozione e il coordinamento di incontri studio, seminari, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento, programmi E.C.M., ed iniziative a carattere scientifico e di ricerca riguardanti le tematiche oggetto degli scopi sociali;

- f.* Promuovere la cultura della Riabilitazione Psichiatrica e della Salute Mentale di comunità in tutti gli ambiti che si occupano di attività di promozione, prevenzione, tutela, ricerca, sostegno e recupero della salute mentale;
- g.* Promuovere iniziative contro lo stigma associato alle malattie mentali;
- h.* Finanziare progetti e/o borse di studio e/o premi inerenti gli scopi dell'Associazione;
- i.* Intervenire presso le Istituzioni e/o gli Enti pubblici/privati nella definizione e nella adozione di politiche sanitarie che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione e sui servizi di tutela della salute mentale;
- j.* Collaborare con le associazioni dei cittadini, degli utenti e dei familiari che si occupano di tutela della salute mentale;
- k.* Promuovere la collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sui diversi ambiti di interesse della Riabilitazione Psichiatrica
- l.* Promuovere la pubblicazione di opere editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza dell'Associazione;
- m.* Denunciare le situazioni e/o le istituzioni, pubbliche o private, che, attraverso pratiche scorrette o non efficaci, non tutelano i soggetti con disabilità psichica;
- n.* Promuovere la figura del Te.R.P. in ambiti internazionali affinché ci sia un pieno riconoscimento del titolo e lo sviluppo del profilo a livello internazionale.

Art. 3 - Patrimonio ed Esercizi sociali

1. Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dalle entrate, dai contributi di enti pubblici o privati, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Nazionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai redditi derivanti dal suo patrimonio, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale in conformità ai propri scopi istituzionali.
3. Per quote associative, di cui al comma precedente, si intendono quelle riscosse da A.I.Te.R.P. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dal Consiglio Nazionale.
4. Il tesseramento o il rinnovo delle quote associative è demandato alla Direzione Nazionale, con accreditamento alla Tesoreria dell'Associazione.
5. I beni e i proventi che compongono il patrimonio dell'Associazione costituiscono il fondo comune dell'Associazione nazionale. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di suo scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
6. L'Associazione può finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

7. I soci e tutti coloro che rivestono cariche sociali che si trovino ad operare in nome di A.I.Te.R.P. devono dichiarare espressamente l'assenza di conflitto di interessi che, ove sussistente, porterà alla esclusione dalla discussione e votazione o dalla eventuale attività e/o incarico per il quale sussiste il conflitto.
8. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dalla Tesoreria il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre, dello stesso anno, il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere approvati **dall'Assemblea Nazionale** (previo parere consultivo del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato). Dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti viene fatta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Associazione.

Art. 4 - Organizzazione Territoriale

1. A.I.Te.R.P. agisce per il raggiungimento dei propri fini sociali a livello nazionale ed internazionale. Al fine di tutelare al meglio gli interessi locali degli iscritti, l'Associazione si può articolare in Sezioni Regionali e Provinciali.
2. La Sezione Regionale coincide col territorio della Regione di riferimento; quella provinciale coincide con quella della rispettiva Provincia. Nel caso in cui dimensioni e/o bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati, il Consiglio Nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni Interregionali.
3. I rapporti tra Associazione nazionale e livelli territoriali sono disciplinati secondo quanto previsto nel Titolo III del presente Statuto.

Art. 5 - Soci e Diritti, Doveri ed Esclusione degli associati

1. Sono Soci coloro che riconoscono e condividono le finalità dell'Associazione. L'Associazione individua tra i suoi associati i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Siano iscritti all'Albo dei Tecnici della Riabilitazione e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di iscrivibilità all'ordine.
 - b. hanno presentato domanda di ammissione, la stessa sia stata accolta e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva ed attiva che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. È espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli enti, in qualsiasi forma costituiti, che condividendo gli scopi statutari, supportano economicamente l'Associazione secondo le modalità deliberate dal Consiglio nazionale e su proposta della Direzione nazionale. Possono rientrare tra i soci sostenitori coloro che sono iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dei TeRP. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire di attività e servizi secondo le modalità deliberate dal Consiglio nazionale.
4. Sono Soci Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, si sono distinti o hanno contribuito al perseguimento dei fini dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati ad insindacabile

giudizio della Direzione Nazionale, partecipano alla vita dell'Associazione ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non godono dei diritti di voto né della capacità elettorale.

5. La qualità di Socio è personale e intransmissibile. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
6. Tutti i Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi. All'atto dell'iscrizione, i Soci accettano i principi e le regole poste in essere da questo Statuto.
7. Tutti i Soci Ordinari, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto disposto nel Codice Deontologico.
8. Tutti i Soci Ordinari hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Nazionale, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e di partecipare alla vita associativa offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
9. Tutti i Soci Ordinari sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione anagrafica all'Associazione entro sessanta giorni dall'avvenuta modifica.
10. L'iscrizione all'Associazione ha validità di un anno e coincide con l'esercizio sociale.
11. La Direzione Nazionale provvede ad inserire ogni nuovo Socio Ordinario nell'Elenco dei Soci.
12. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione. Può anche essere sospesa per un tempo determinato per inadempienze legate al pagamento della quota di iscrizione, direttamente stabilite dalla Direzione Nazionale, o come conseguenza di sanzioni emanate dal Consiglio dei Garanti per violazioni al presente Statuto.
13. La presentazione all'atto della domanda di ammissione di documenti o dichiarazioni false costituisce motivo di espulsione.
14. La perdita dei requisiti di cui all'Art.5, comma 2, lettera *a.* o nei casi di cui all'Art.1 comma 11 costituisce motivo di esclusione.
15. L'elenco di tutti i Soci viene aggiornato dal Segretario della Direzione Nazionale.

TITOLO II

ORGANI ED ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Organi Nazionali

1. Gli Organi nazionali dell'Associazione sono:
 - a.* L'Assemblea Nazionale;
 - b.* Il Consiglio Nazionale;
 - c.* La Direzione Nazionale;
 - d.* Il Presidente Nazionale;
 - e.* Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (se eletto);
 - f.* Il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 7 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale si compone di tutti i Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori iscritti all'Associazione.

2. Tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali partecipano attivamente e hanno diritto di voto. I Soci Onorari e Sostenitori possono intervenire nel dibattito ma non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea Nazionale:
 - a. Delibera sugli orientamenti e sugli obiettivi generali dell'Associazione per il triennio successivo;
 - b. Approva il bilancio nazionale preventivo e consuntivo;
 - c. Elege i membri della Direzione Nazionale;
 - d. Elege tra i candidati espressi dalle Sezioni Regionali A.I.Te.R.P. (secondo il Titolo III del presente Statuto) i membri elettivi del Consiglio Nazionale;
 - e. Elege il Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste nel presente Statuto;
 - f. Elege il Collegio dei Garanti secondo le modalità di cui all'Art. 12 e 21 del presente Statuto;
 - g. Delibera sulle modifiche o integrazioni allo Statuto Nazionale proposte dal Consiglio Nazionale;
 - h. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - i. Esamina e discute le relazioni presentate dal Presidente Nazionale e/o dai componenti del Consiglio Nazionale;
 - j. Si esprime con voto palese o segreto su eventuali mozioni presentate.
4. L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria dalla Direzione Nazionale almeno una volta l'anno mediante comunicazione a mezzo stampa, compresi i siti web, ovvero mediante fax o posta elettronica ordinaria o certificata, da inviarsi ai Soci.
5. L'Assemblea Nazionale può anche essere convocata in via straordinaria con richiesta firmata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) per gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale o da almeno un decimo dei soci. Alla presentazione della richiesta, la Direzione Nazionale convoca l'Assemblea entro e non oltre novanta giorni con le modalità precedentemente individuate.
6. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. È prevista anche la possibilità di svolgere le riunioni attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Le riunioni svolte con tali modalità devono garantire a tutti i membri dell'Assemblea la possibilità di accedere a tali strumenti e deve essere accertata, inoltre, con idonei mezzi la partecipazione dei soci.
7. Le deliberazioni non elettive sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti per alzata di mano o a scrutinio segreto. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Soci intervenuti.
8. Nelle votazioni elettive o comunque riguardanti persone devono essere svolte a scrutinio segreto nel rispetto della democrazia interna all'Associazione e non è consentito il voto per delega. Negli altri casi, i Soci possono delegare il proprio voto ai membri della Direzione Nazionale o ai Rappresentanti delle Sezioni Regionali.
9. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti, nominati dall'Assemblea tra i Soci Ordinari presenti all'incontro. La loro funzione è incompatibile con altre cariche nazionali e non possono essere scelti tra coloro che si candidano ad altri Organi sociali.

Art. 8 - Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo politico-organizzativo dell'Associazione. Esso è costituito dal Presidente Nazionale, dai membri eletti della Direzione Nazionale e dai Rappresentanti delle Sezioni Regionali o dai loro delegati.
2. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Nazionale.
3. Contestualmente al rinnovo dei membri elettivi del Consiglio o ogni volta che si renda necessario, il Consiglio Nazionale elegge, tra i membri della Direzione Nazionale eletti dall'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale dell'Associazione.
4. Il Consiglio Nazionale:
 - a. Garantisce la tutela delle delibere sugli orientamenti, sugli obiettivi generali e su eventuali mozioni votate dall'Assemblea Nazionale;
 - b. Indica alla Direzione Nazionale le linee di indirizzo politico-programmatico triennali per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale;
 - c. Determina l'ammontare della quota associativa annuale;
 - d. Può proporre e/o approvare le modifiche o integrazioni allo Statuto da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Nazionale;
 - e. Adotta regolamenti su temi della vita associativa di sua pertinenza non altrimenti specificati;
 - f. Su proposta del Presidente Nazionale, di concerto con il Collegio dei Garanti e previo contraddittorio tra le parti, il Consiglio Nazionale dispone lo scioglimento delle Sezioni Regionali in caso di gravi violazioni del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione. In caso di scioglimento, verrà nominato un commissario, che provvederà entro un tempo massimo di sei mesi a riportare la gestione territoriale al corretto funzionamento indicando le elezioni della nuova Sezione Regionale.
 - g. Può proporre alla Direzione Nazionale l'istituzione di gruppi di lavoro focalizzati su tematiche specifiche inerenti gli scopi dell'Associazione a cui possono partecipare anche membri esterni al Consiglio;
 - h. Può sottoporre alla Direzione Nazionale i nominativi di persone meritevoli del titolo di Socio Onorario
5. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un Consigliere eletto, entrerà a far parte del Consiglio Nazionale il successore nella rispettiva carica.
6. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale procede alla nomina del suo successore secondo le modalità prestabilite.
7. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente Nazionale con indicazione dell'ordine del giorno. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, il Past-President, e per temi di interesse specifico e di competenza propria, il Presidente del Comitato Scientifico e i rappresentanti dei Gruppi di Interesse Specialistico
8. Il Consiglio adotta un regolamento interno per lo svolgimento delle riunioni che prevede anche la possibilità di svolgerle attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Le riunioni svolte con tali modalità devono garantire a tutti i membri del Consiglio la possibilità di accedere a tali strumenti e deve essere accertata, inoltre, con idonei mezzi la partecipazione dei consiglieri.
9. Può sfiduciare, per gravi inadempienze e/o violazioni allo Statuto, il Presidente Nazionale su proposta motivata e firmata da un terzo degli aventi diritto da approvarsi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

10. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Nazionale.
11. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto. Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto.

Art. 9 - La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è l'organo di amministrazione e gestione attiva dell'Associazione. È composta da un minimo di sette e un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea Nazionale e restano in carica tre anni rinnovabili per un solo mandato consecutivo.
2. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
3. La Direzione Nazionale resta in carica tre anni. Entro sessanta giorni dal termine del mandato convoca l'Assemblea Nazionale per il suo rinnovo, da svolgersi non oltre il termine dei novanta giorni dopo la scadenza naturale della Direzione. Sono prorogati i poteri della Direzione fino alla composizione del nuovo organo eletto dall'Assemblea.
4. La Direzione Nazionale:
 - a. Nomina tra i suoi membri il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale; può revocare tali nomine su proposta motivata e firmata da un terzo dei membri della Direzione da approvarsi a maggioranza degli aventi diritto al voto;
 - b. Convoca l'Assemblea Nazionale ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali, ed ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo o nei casi di cui all'art.7, comma 5;
 - c. Utilizza i più ampi poteri per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi dell'Associazione nel pieno rispetto delle regole associative e dei Soci;
 - d. Adotta regolamenti sull'organizzazione associativa di sua pertinenza non altrimenti specificati;
 - e. Garantisce il rispetto delle scelte operate dal Consiglio Nazionale e nomina i Soci Onorari;
 - f. Vigila sul rispetto dello Statuto, segnalando al Collegio dei Garanti le violazioni di cui viene a conoscenza;
 - g. Dispone la sospensione cautelativa dei Soci sottoposti a procedimento disciplinare nei casi di cui all'Art.19, comma 4;
 - h. Attua le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale;
 - i. Coordina e diffonde a livello nazionale l'immagine e la comunicazione associativa;
 - j. Sottopone all'Assemblea Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione;
 - k. Propone al Consiglio Nazionale la modifica della quota associativa annuale;
 - l. Istituisce e finanzia progetti e/o borse di studio e/o premi inerenti gli scopi dell'Associazione;
 - m. sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale l'attribuzione di deleghe, a soci, come Responsabili di ambiti di particolare interesse strategico o rilevanza quali la comunicazione esterna, la formazione universitaria di base e post-base, la promozione della ricerca, lo sviluppo scientifico e culturale, lo sviluppo della libera professione, lo sviluppo nel sistema pubblico e privato accreditato, le relazioni con l'estero e quant'altro ritenuto di utilità per il progresso della Professione e dell'Associazione. La Direzione Nazionale definisce le modalità per garantire la massima integrazione delle attività dei responsabili di cui sopra con tutti i livelli associativi.

- n.* Nomina i componenti del Comitato Scientifico anche su proposta del Consiglio Nazionale secondo i Regolamenti di cui all'art. 17 comma 5
5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente della Direzione, si provvede alla sua sostituzione col primo dei non eletti dall'Assemblea Nazionale.
6. La Direzione Nazionale può avvalersi dei contributi interni (consiglieri eletti o soci) e di quelli esterni per progetti di particolare interesse o rilevanza, sottoposti alla approvazione della Direzione Nazionale, inerenti la formazione e la ricerca, alle relazioni con l'estero, alle relazioni sociali, alla comunicazione ed alle pubbliche relazioni a quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e alla loro copertura finanziaria.
7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano o a scrutinio segreto e determinate a maggioranza. Ogni componente della Direzione ha diritto ad un voto. Inoltre, possono svolgersi riunioni valide attraverso l'utilizzo di strumenti telematici se è garantita a tutti i membri della Direzione la possibilità di accedere a tali strumenti ed accertata, con idonei mezzi, la partecipazione dei consiglieri.
8. Il Segretario e il Tesoriere Nazionali restano in carica tre anni, rinnovabili per un solo mandato consecutivo.
9. Il Segretario opera in stretta collaborazione con il Presidente e, in accordo con questo, è esecutore delle decisioni prese in sede di Direzione. Ha, inoltre, il compito di tenere ed aggiornare annualmente l'elenco di tutti i Soci dell'Associazione e ne notifica eventuali variazioni al Presidente e al Tesoriere, di curare le relazioni tra Direzione Nazionale e Sezioni Regionali, di controfirmare gli atti ufficiali dell'Associazione, di redigere e custodire i verbali dell'Assemblea della Direzione Nazionale.
10. Il Tesoriere ha il compito di redigere, e ne è responsabile, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige e conserva il registro delle entrate e delle uscite comunicando al Presidente il luogo in cui lo tiene; è il custode del patrimonio dell'Associazione; esige le rendite, le quote ed i contributi; effettua i pagamenti entro i limiti dello stanziamento del bilancio e ne è responsabile.

Art. 10 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. Nomina, tra i membri della Direzione Nazionale, il Vicepresidente Nazionale che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente propone alla Direzione Nazionale funzioni o deleghe specifiche per i Consiglieri eletti o per membri esterni alla Direzione stessa.
5. Può creare una segreteria di presidenza in cui nomina componenti della Direzione, tra cui almeno devono figurare il Segretario e il Tesoriere, e/o dar vita a gruppi di coordinamento specifici per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei lavori della Direzione Nazionale.
6. Il Presidente, una volta cessato dalla carica, ricopre il ruolo di Past-President dell'Associazione fino alla fine del primo mandato del Presidente che gli è subentrato. Il Past-President partecipa senza diritto di voto ai lavori del Consiglio Nazionale.

Art. 11 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può provvedere, se stabilito secondo l'Art. 8 comma 4, lettera e. alla elezione/rinnovo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), in possesso della qualifica di Socio Ordinario da almeno cinque anni. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che ne garantisce il funzionamento.
3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivamente.
Prestano la loro opera gratuitamente.
4. I Revisori, il cui incarico è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali e/o territoriali dell'Associazione, si riuniscono almeno due volte all'anno.
5. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
 - a. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e redige una relazione ai bilanci annuali;
 - b. Può accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
 - c. Cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti;
 - d. Partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 12 - Il Collegio Nazionale dei Garanti

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale tra Soci di onorata e comprovata esperienza che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivamente.
2. La funzione di membro del Collegio Nazionale dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi Nazionali e/o territoriali dell'Associazione.
3. Per essere eletto garante è necessario avere un'età minima di trentacinque anni, svolgere la professione con continuità almeno da cinque anni, essere iscritti regolarmente all'Associazione da almeno tre anni e rispettare i requisiti di cui all'Art.1 comma 11 del presente Statuto, oltre a non aver mai subito provvedimenti disciplinari.
4. Entro 60 giorni dal termine del mandato dei Garanti, la Direzione Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale per il rinnovo del Collegio, da svolgersi non oltre il termine dei 90 giorni dopo la scadenza naturale. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di due o più membri del Collegio, il Presidente dell'Associazione convoca un'Assemblea Nazionale straordinaria per la rielezione del Collegio. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Garanti uscente fino all'elezione dei loro successori.
5. I componenti del Collegio eleggono un Presidente del Collegio che rimane in carica per tutto il mandato, salvo dimissioni dall'incarico, perdita della qualifica di associato o dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il Presidente del Collegio:
 - a. Convoca il Collegio ogni qualvolta si renda necessario istruire una procedura di infrazione;
 - b. Convoca il Collegio ogni qualvolta si renda necessario esprimere dei pareri;
 - c. Si esprime in merito all'ammissibilità delle istanze o al loro rigetto, in caso di manifesta infondatezza;
 - d. Tutela l'organo disciplinare nei confronti degli Organi sociali o anche verso terzi;
7. Il collegio giudicante è formato da tre componenti estratti a sorte tra tutti i membri. I componenti del collegio giudicante nominano in ciascun procedimento disciplinare un Segretario del collegio che trascrive gli atti e i verbali degli incontri.

8. Il collegio giudicante può riunirsi presso la sede nazionale o presso le Sezioni Regionali o in sedi che siano utili per l'espletamento delle sue funzioni.
9. Il Collegio dei Garanti:
 - a. Giudica in un unico grado sulle infrazioni allo Statuto Nazionale commesse dai componenti gli Organi Nazionali o Territoriali o dai Soci;
 - b. Giudica in un unico grado i ricorsi in merito alla regolarità delle Assemblee e delle elezioni di organi interni della Associazione;
 - c. Giudica in un unico grado sui conflitti tra Organi Nazionali e/o tra questi e le Sezioni Regionali;
 - d. Giudica in un unico grado sui conflitti tra i Soci Ordinari e gli Organi nazionali e/o Territoriali;
 - e. Verifica le eventuali infrazioni da parte di tutti i Soci Ordinari, anche quelli non in regola con le quote associative;
 - f. Esprime pareri, preventivi e non vincolanti, in merito alla revisione o alla integrazione dello Statuto; alla conformità dei Regolamenti territoriali rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali.
10. Il Collegio Nazionale dei Garanti, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Nazionali e Territoriali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne il Consiglio Nazionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.
11. Nei casi di cui alle lettere *a, b, c, d, e, f* del comma nove del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti, anche su richiesta di membri del Consiglio Nazionale, del Presidente dell'Associazione o dei Soci Ordinari.
12. Nei casi di cui alla lettera *f* del comma 9 del presente articolo, i pareri consultivi possono essere richiesti dagli Organi sociali o dai Soci regolarmente iscritti.
13. Il Collegio giudica in piena libertà ed autonomia, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari. Emette la sua decisione a maggioranza e con atti motivati. Il Socio sottoposto a procedimento può presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; inoltre può farsi assistere da un suo rappresentante.
14. I componenti del Collegio devono conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
15. I componenti del Collegio devono astenersi dal partecipare alla formazione di deliberazioni del Collegio stesso, informandone il Presidente, qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti o qualora ritengano, in piena e libera coscienza, che il rapporto con una delle parti in causa possa inficiare la propria serenità e indipendenza decisionale.
16. Tutti gli atti/decisioni/sentenze prodotti in base al comma 9 del presente articolo vengono verbalizzati dal segretario del collegio giudicante o dal Presidente del Collegio (o suo delegato tra i membri) e conservati da questo e trasmessi al Segretario dell'Associazione per gli eventuali atti conseguenti e le annotazioni sul Libro Soci. Restano secretati in apposito registro i verbali e i documenti, a carico o a discolta del Socio oggetto di giudizio, prodotti durante i giudizi disciplinari che saranno a disposizione solo delle parti in causa.
17. I membri del Collegio dei Garanti prestano la propria opera gratuitamente. Eventuali spese sono a carico del bilancio nazionale.

TITOLO III
SEZIONI TERRITORIALI

Art. 13 - Funzioni e attività delle Sezioni Territoriali

1. Le Sezioni territoriali sono costituite a livello regionale e/o interregionale, secondo quanto previsto in apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, e perseguono la finalità di supportare a livello locale le attività promosse dall'Associazione, ed in particolare:
 - a.* promuovere a livello territoriale la formazione continua in Riabilitazione Psichiatrica, la diffusione delle linee guida e buone pratiche per l'esercizio professionale e ogni attività di supporto dei soci ai fini del miglioramento continuo della loro pratica clinica e professionale dello stato di salute/benessere della collettività;
 - b.* collaborare con le Università del territorio di riferimento e gli attori impegnati nella formazione di base avanzata e nella promozione della ricerca scientifica;
 - c.* promuovere formazione in Riabilitazione Psichiatrica e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati attraverso la progettazione di eventi e progetti a livello regionale;
 - d.* promuovere la collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della Riabilitazione Psichiatrica e della Salute Mentale di comunità;
 - e.* promuovere la collaborazione con le associazioni dei cittadini e dei pazienti;
 - f.* collaborare con realtà locali di società scientifiche e associazioni scientifiche;
 - g.* attuare i progetti e programmi implementati dall'Associazione in sinergia con le Istituzioni che governano e rappresentano la professione;
 - h.* collaborare con enti e istituzioni pubbliche e private territoriali negli interventi di programmazione sanitaria e sociale, in particolare per promuovere attività di prevenzione ed educazione e per lo sviluppo di risposte ai bisogni di salute.
2. Ciascun socio è inserito nella Sezione territoriale in riferimento all'Ordine provinciale presso il quale egli è iscritto.
3. Le Sezioni territoriali non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale e sono organizzate secondo le norme previste dal presente Statuto.
4. La Direzione Nazionale, ove lo ritenga opportuno, può delegare alcune attività a rilevanza nazionale al Rappresentante della Sezione territoriale interessata.
5. Le modalità di sostenibilità economica e di rendicontazione delle attività delle Sezioni territoriali sono normate da appositi regolamenti, proposti dalla Direzione Nazionale ed approvati dal Consiglio Nazionale.
6. La modifica di configurazione delle Sezioni Territoriali, da regionale a interregionale e viceversa, avviene di norma a seguito di deliberazioni assunte a maggioranza dalle assemblee territoriali interessate approvate o respinte dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, può inoltre disporre la aggregazione di più regioni in una sezione interregionale nei casi previsti da apposito regolamento di costituzione e funzionamento delle Sezioni Territoriali adottato dal Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Organizzazione delle Sezioni Territoriali

1. Ciascuna Sezione territoriale è costituita da:
 - a. un Rappresentante di Sezione territoriale;
 - b. due consiglieri di sezione territoriale elevabili a quattro a seguito di apposita decisione dell'Assemblea territoriale elettiva;
2. Il Rappresentante della Sezione territoriale, previa comunicazione e approvazione da parte della Direzione Nazionale, può inoltre individuare tra i soci della sezione territoriale persone a cui affidare deleghe per particolari funzioni secondo le modalità previste da apposito Regolamento.
3. Il Rappresentante della Sezione territoriale ed i consiglieri sono eletti dai soci afferenti al territorio di riferimento riuniti in Assemblea territoriale.
4. Può essere eletto Rappresentante o consigliere di Sezione territoriale il socio, iscritto da almeno due anni continuativi, per il quale non sussista conflitto di interessi e che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza del mandato, se anche solo uno dei due suddetti requisiti venga meno, l'eletto decade.
5. Il Rappresentante ed i consiglieri eletti della Sezione territoriale durano in carica un triennio e prestano la propria attività gratuitamente. Il Rappresentante ed i consiglieri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
6. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del Rappresentante o dei consiglieri eletti, essi verranno sostituiti dal primo dei non eletti all'ultima Assemblea territoriale. Nel caso in cui non vi siano non eletti o questi rinuncino, verrà eletto alla prima Assemblea utile un nuovo membro che resterà in carica fino al termine mandato del componente che ha sostituito.

Art. 15 - Assemblee Territoriali

1. Ogni anno, entro il mese di maggio, previa approvazione della Direzione Nazionale, il Rappresentante della sezione territoriale, convoca l'Assemblea annuale territoriale dei soci afferenti al territorio di riferimento. La convocazione è pubblicata sul sito istituzionale e inviata via e-mail con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. La riunione è valida se, in prima convocazione, sono la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti purché superiore alle cariche da eleggere.
3. L'assemblea annuale è presieduta dal Rappresentante della sezione territoriale o da un componente del coordinamento territoriale suo delegato. Tra i presenti viene nominato il segretario dell'Assemblea annuale che provvede alla stesura del verbale di Assemblea che dovrà essere inviato alla Direzione Nazionale entro sette giorni successivi a cura del coordinamento territoriale.
4. L'assemblea annuale territoriale:
 - a. discute la relazione del Rappresentante della sezione territoriale e dei membri del coordinamento territoriale e i report delle attività della Sezione territoriale;
 - b. elabora proposte da presentare al Consiglio Nazionale o in Assemblea dei soci.
5. L'assemblea territoriale è presieduta dall'ufficio di Presidenza dell'Assemblea elettiva costituito da un Presidente, da un Vicepresidente e da un segretario eletti tra i soci presenti; tali funzioni sono incompatibili con le candidature a tutti gli organi elettivi.
6. La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti che comunque deve superare di almeno un'unità la somma del numero degli eleggibili e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea territoriale elettiva.

7. L'assemblea territoriale elettiva definisce tra tre e cinque il numero di componenti elettivi della sezione territoriale;
8. Gli eletti indicano tra loro il Rappresentante di Sezione territoriale.
9. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati. Laddove non sia previsto voto attraverso sistemi elettronici da remoto, ogni partecipante potrà rappresentare un massimo di due voti per delega scritta.
10. Le elezioni degli organi e le deliberazioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.

TITOLO IV SVILUPPO SCIENTIFICO E CULTURALE

Art. 16 - Gruppi Di Interesse Specialistico - G.I.S.

1. Gli associati della "Associazione" che abbiano interessi comuni in settori particolari della Riabilitazione Psichiatrica possono organizzarsi in Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.) a carattere nazionale:
 - a. I GIS rappresentano elementi cardine dell'azione di sviluppo scientifico e culturale dell'Associazione e in piena unitarietà e reciproco supporto con l'azione politico-associativa. Pertanto, essi agiscono in forte integrazione con i livelli associativi nazionali e regionali.
 - b. Le attività dei GIS sono coordinate da un Responsabile, secondo quanto stabilito da regolamento interno, identificato con le modalità definite di cui all'art. 9 comma 4 lettera n.
2. Le norme che regolano la vita amministrativa dei singoli GIS, i limiti di autonomia e le competenze rispetto all'Associazione sono rinviate ad appositi regolamenti, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 17 - Comitato Scientifico Nazionale

1. Il Comitato Scientifico è l'organo deputato alla verifica e controllo della qualità della produzione tecnico- scientifica di linee guida e buone pratiche.
2. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati prioritariamente tra i membri dei GIS, o comunque in via preferenziale tra i soci, selezionati anche sulla base di indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica, nonché di indicazioni emanate da organi istituzionali preposti. Possono essere nominati anche altri esperti di riconosciuta professionalità in campo scientifico che si ritenga possano portare valore aggiunto alle finalità del Comitato Scientifico stesso.
3. I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dalla Direzione Nazionale anche su proposta del Consiglio Nazionale secondo i Regolamenti di cui al comma 5.
4. Per la produzione di linee guida e buone pratiche dei diversi ambiti di intervento della Riabilitazione Psichiatrica o rispetto a specifiche problematiche cliniche, vengono attivati dalla Direzione Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale, appositi gruppi di lavoro, individuandone i relativi coordinatori, costituiti prioritariamente da membri del GIS corrispondente laddove presente.
5. Le norme di individuazione dei componenti e di funzionamento del Comitato Scientifico e dei gruppi di lavoro sono oggetto di specifici Regolamenti emanati dalla Direzione Nazionale e approvati dal Consiglio Nazionale.

6. La Direzione Nazionale provvede a garantire la pubblicazione e il costante aggiornamento di tutta l'attività scientifica prodotta dai gruppi di lavoro e validata dal Comitato Scientifico attraverso il sito web della Associazione.

TITOLO V
NORME DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 18 - Procedimento Disciplinare nazionale

1. I Soci, che si rendono responsabili di violazioni al presente **Statuto ed agli eventuali regolamenti**, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è attivato dal Presidente del Collegio dei Garanti in seguito a segnalazione dell'eventuale infrazione da parte di qualsiasi associato o da parte di qualunque persona, o suo amministratore/tutore, che ritenga che il Socio abbia violato i propri doveri etici e statutari. In caso di manifesta infondatezza della denuncia, il Presidente del Collegio ne dà comunicazione scritta e motivata al ricorrente entro trenta giorni.
2. Il Presidente del Collegio informa il Socio dell'attivazione del procedimento a suo carico entro 20 giorni dalla segnalazione informandolo sui fatti segnalati. Inoltre, pone il ricorso accolto all'ordine del giorno della riunione del Collegio da svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Alla riunione convocata, il collegio giudicante, nomina al proprio interno, un Segretario del procedimento. Il Segretario nominato è responsabile del procedimento disciplinare.
4. Il Segretario informa il Socio, entro 3 giorni dalla sua nomina, sulla composizione del collegio giudicante, invitandolo a presentare propri scritti difensivi e documenti entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Il Socio ha facoltà di farsi assistere da un rappresentante o da un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
6. Il collegio giudicante deve sentire la parte ricorrente, il Socio ed eventuali testimoni informati sul caso. Inoltre, può avvalersi di periti o pareri di esperti.
7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare inappellabile.
8. L'inosservanza delle modalità e dei tempi invalida il procedimento disciplinare in corso; in tal caso il Presidente del Collegio dei Garanti provvede alla composizione di un nuovo collegio giudicante, secondo le modalità previste in precedenza, che prosegue il lavoro.
9. Il nuovo collegio deve esprimere un verdetto valido entro sessanta giorni, pena nullità del procedimento. Il collegio può utilizzare atti e documenti già prodotti nel corso del primo procedimento.
10. Eventuali spese sostenute dal collegio giudicante sono a carico delle parti in causa.

Art. 19 - Sanzioni disciplinari

1. Il collegio giudicante adotta le sanzioni disciplinari seguenti con adeguata motivazione, circostanziata sui fatti oggetto del procedimento, della delibera adottata:
 - a. Archiviazione;
 - b. Richiamo, per cui si diffida l'interessato a non ricadere nella violazione commessa;
 - c. Censura, per cui si produce una dichiarazione di biasimo scritta;
 - d. Sospensione, per cui vi è una temporanea sospensione dall'Associazione;

- e. Radiazione, per cui vi è l'espulsione definitiva dall'Associazione.
2. La violazione dello statuto e/o dall'articolo 5, commi 8, 9 e rappresenta motivo di sospensione disciplinare dall'Associazione.
3. La sanzione disciplinare deve essere disposta in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati o agli altri ricorrenti non soci.
4. La Direzione Nazionale, o il Collegio Nazionale dei Garanti nei casi di cui all'articolo 12, comma 9, lettere a., b., e., possono disporre la sospensione cautelare a carico del Socio sottoposto a procedimento allorché sussistano i seguenti requisiti:
 - a. Vi siano ragionevoli motivi per ritenere che siano stati violati norme dello Statuto o di eventuali regolamenti e/o che possa reiterare tale violazione;
 - b. Vi sia un rischio che, il permanere nella qualifica di Socio in attesa della conclusione del procedimento, rappresenti un ostacolo all'accertamento dei fatti o pregiudichi gravemente l'onorabilità dell'Associazione;
 - c. Nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
 - d. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a 180 giorni, nei casi di cui ai punti a., b., e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c., del comma precedente.

TITOLO VI

NORME SULLE ELEZIONI DEI SOCI NEGLI ORGANI NAZIONALI E SULLE VOTAZIONI

Art. 20 - Elezioni della Direzione Nazionale

1. Durante l'assemblea ai candidati deve essere garantita la facoltà di parola per presentarsi ed informare i Soci sulle proprie linee programmatiche.
2. Le votazioni sono svolte a scrutinio segreto e sono eletti i candidati col maggior numero di voti. Lo scrutinio dei voti è svolto dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea che comunica ai Soci i risultati nel più breve tempo possibile.
3. La nuova Direzione Nazionale e i Rappresentanti delle Sezioni regionali si riuniscono subito dopo la proclamazione per eleggere il Presidente dell'Associazione come da art. 8, comma 3 proclamandolo davanti all'Assemblea Nazionale.

Art. 21 - Votazioni

1. Per qualsiasi carica/nomina elettiva, si intende eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità vince la persona iscritta all'Associazione da più anni e nel caso di uguale anzianità associativa vince il candidato più anziano.
2. Le votazioni su mozioni, documenti, rettifiche o proposte, che non riguardino persone, e in qualsiasi organismo nazionale, si svolge con voto palese per alzata di mano e si considera approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti (fatte salve le norme specifiche di cui all'Art.7 comma 7). In caso di pareggio il documento si intende respinto.
3. La delega al voto, a cui si può ricorrere nei casi di cui all'Art.7, comma 8, per essere valida deve essere presentata in forma scritta, riportare i dati anagrafici del Socio, il suo numero di iscrizione all'Associazione, gli estremi di un documento di identità e l'espressione della propria volontà di

delegare il voto ad una delle persone specificate nel suddetto comma 8. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale verifica i requisiti di correttezza delle deleghe.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 22 Regolamenti Attuativi

1. Il funzionamento degli Organi dell'Associazione e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrati da regolamenti interni approvati dai rispettivi Organi.
2. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto o di conflitti tra regolamenti e norme statutarie, il Collegio Nazionale dei Garanti esprime interpretazione autentica con propria determinazione.